

I. - Titolare del trattamento:

I Titolari del trattamento sono:

- ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch, domiciliata in Via Bocchetto 6, 20123 Milano in qualità di Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti;
- Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. – Piazza San Carlo 156 – 10121 Torino in qualità di Soggetto Collocatore. L'Informativa sul trattamento dei dati da parte di ALLFUNDS è riportata nella presente sezione del Modulo.

L'Informativa sul trattamento dei dati da parte di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. è riportata nella scheda di censimento anagrafico.

Il contatto del Responsabile della protezione dei dati presso ALLFUNDS BANK è: dpo@allfundsbank.com.

Il contatto del Responsabile della protezione dei dati presso Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. è: dpo@fideuram.it.

II. - Finalità e liceità del trattamento

ALLFUNDS informa che i Vostri dati saranno trattati per il compimento delle seguenti finalità:

I. - Operazioni in Italia aventi ad oggetto quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (compilazione del modulo di sottoscrizione, verifica della regolarità dei dati, emissione delle lettere di conferma delle operazioni, etc..) anche mediante uso di procedure informatiche e telematiche.

Le finalità del trattamento sono dunque connesse con obblighi di legge o regolamento nonché con gli obblighi contrattuali derivanti dalla sottoscrizione di quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio.

La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per adempiere a obblighi normativi e per dare esecuzione alle pattuizioni di cui al modulo di sottoscrizione, nonché alla documentazione di offerta dell'organismo di investimento collettivo del risparmio. La mancata comunicazione comporta l'impossibilità di dare seguito alla richiesta di sottoscrizione e alle attività successive alla stessa.

2. - Comunicazione dei dati personali:

I dati personali raccolti potranno essere messi a disposizione (anche successivamente al momento della raccolta) dei Soggetti incaricati dei pagamenti e dei Soggetti Collocatori, tutti operanti in qualità di Titolari del trattamento tra loro autonomi, i quali, per taluni servizi, possono avvalersi di soggetti terzi di propria fiducia, (ad esempio società che svolgono servizi bancari, finanziari ed amministrativi o dei loro incaricati, che intervengono a vario titolo nelle operazioni di sottoscrizione, acquisto, vendita, trasferimenti) che, nell'ambito del trattamento di dati personali, assumono la qualifica di Responsabili del trattamento.

Inoltre i dati potranno essere comunicati a soggetti che effettuano operazioni di spedizione e/o di imbustamento, società o soggetti incaricati della certificazione dei bilanci, a società esterne specializzate nella riproduzione digitalizzata e nell'archiviazione in qualunque forma ammissibile. I soggetti destinatari della comunicazione dei dati tratteranno gli stessi solo per finalità connesse al rapporto, con preclusione di comunicazione a terzi.

In relazione al trattamento dei dati personali, si informano gli interessati che gli stessi potranno essere trasferiti verso Paesi terzi e organizzazioni internazionali, anche al di fuori dell'Unione Europea, nella misura ragionevolmente necessaria per consentire di prestare i servizi di sottoscrizione delle quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio in Italia, nonché ogni altra attività successiva all'operazione di sottoscrizione purché in ogni caso detto trasferimento sia eseguito in conformità con le normative applicabili ed in Paesi verso i quali esiste una decisione di adeguatezza promulgata dalla Commissione Europea.

III. - Per quanto tempo Allfunds procederà alla conservazione dei dati degli interessati:

ALLFUNDS effettuerà il trattamento dei dati dell'interessato fino a che il Collocatore non informerà ALLFUNDS della cessazione del rapporto contrattuale tra il Collocatore e il cliente finale. ALLFUNDS conserverà i dati per metterli a disposizione di enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali, autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza o per la risoluzione delle controversie che siano potute insorgere e che derivino dal compimento delle obbligazioni delle Parti del presente contratto. Una volta scaduto il termine di prescrizione legale applicabile alla conservazione dei documenti, ALLFUNDS procederà alla cancellazione dei dati personali.

IV. - A chi potranno essere comunicati i dati dell'interessato:

I dati personali degli interessati potranno essere ceduti alle Società di seguito riportate, sempre nel rispetto delle garanzie stabilite dalla normativa in materia di protezione dei dati personali:

1. Altre Entità del Gruppo Allfunds.
2. La Sicav, La Società di Gestione, la Banca Depositaria, i Collocatori, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.
3. Enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali, autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza.
4. Fornitori terzi di servizi che ALLFUNDS può contrattare e che possono avere accesso ai dati personali dell'interessato.

Qualora la comunicazione possa essere fatta verso Entità residenti in Paesi terzi, anche al di fuori dell'Unione Europea, il trasferimento verrà effettuato in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti ed in Paesi verso i quali esiste una decisione di adeguatezza promulgata dalla Commissione Europea.

V. - Diritti dell'interessato:

ALLFUNDS informa l'interessato che può esercitare i seguenti diritti:

Diritto all'accesso: l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso alle finalità del trattamento, al tempo di conservazione, alle categorie di destinatari ai quali i dati potrebbero essere comunicati, etc..

Diritto di rettifica: l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo.

Diritto di cancellazione: l'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali quando non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti.

Diritto di opposizione: l'interessato ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati per motivi connessi alla sua situazione particolare.

Diritto di portabilità: l'interessato ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento, qualora il trattamento si basi sul consenso dell'interessato o in base al compimento di un obbligo contrattuale.

Diritto di limitazione del trattamento: l'interessato ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento quando:

- l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali;
- il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
- l'interessato manifesta la sua opposizione al trattamento, mentre il titolare ribadisce i motivi legittimi per il trattamento dei dati.

Diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato: l'interessato ha il diritto a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato qualora non sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione del contratto, non sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dal diritto italiano, e non si basi sul consenso esplicito dell'interessato. In ogni caso, l'interessato ha il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

L'interessato potrà esercitare i suoi diritti sopra elencati tramite richiesta scritta inviata a: ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch, Via Bocchetto 6 – 20123 Milano o mediante posta elettronica a: dpo@allfundsbank.com.

VI. - Possibili reclami alle Autorità di Vigilanza

L'interessato, qualora lo ritenga opportuno, potrà presentare un reclamo alle Autorità di vigilanza competenti in materia di protezione dei dati personali, qualora non abbia ottenuto soddisfazione nell'esercizio dei suoi diritti.

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Comparti commercializzati in Italia da Janus Henderson Horizon Fund (la “SICAV” o la “Società”)

DATA DI DEPOSITO IN CONSOB DEL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE: 9 agosto 2019

DATA DI VALIDITÀ DEL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE 12 agosto 2019

Nome del Comparto	Categorie di Azioni	Valuta ¹	ISIN	Data di inizio della commercializzazione
Asian Dividend Income Fund	A2	USD	LU0264606111	2007
Asian Dividend Income Fund	A2	€	LU0572939261	2011
Asian Dividend Income Fund	A3	USD	LU0264605907	2011
Asian Dividend Income Fund	A3	€	LU0572940194	2011
Asian Dividend Income Fund	X2	USD	LU0264606624	2007
Asian Growth Fund	A2	USD	LU0011890851	2000
Asian Growth Fund	X2	USD	LU0247700106	2000
Asia-Pacific Property Equities Fund	A3	USD	LU0229494629	2011
Asia-Pacific Property Equities Fund	A2	USD	LU0229494975	2006
Asia-Pacific Property Equities Fund	A2	€	LU0572942307	2011
Asia-Pacific Property Equities Fund	X2	USD	LU0247698441	2006
Biotechnology Fund	A2	USD	LU1897414303	2018
China Fund	A1	USD	LU0327786827	2011
China Fund	A2	USD	LU0327786744	2008
China Fund	A2	€	LU0572944774	2011
China Fund	X2	USD	LU0327787395	2008
Emerging Market Corporate Bond Fund	A2	USD	LU1120394736	2014
Emerging Market Corporate Bond Fund	A2	H€	LU1120395543	2017
Emerging Market Corporate Bond Fund	X2	USD	LU1120394900	2014

¹ Nel caso in cui la valuta dell'investimento sia diversa dalla valuta di riferimento del relativo comparto o dalle valute indicate nel presente Modulo di sottoscrizione, si procederà alla necessaria conversione valutaria per conto, a rischio e spese del richiedente.

Euro Corporate Bond Fund	A3	€	LU0451950405	2011
Euro Corporate Bond Fund	A2	€	LU0451950314	2010
Euro Corporate Bond Fund	X3	€	LU0828815067	2012
Euro Corporate Bond Fund	X2	€	LU0451950744	2010
Euro High Yield Bond Fund	A2	€	LU0828815570	2012
Euro High Yield Bond Fund	A3	€	LU0828815224	2012
Euro High Yield Bond Fund	X2	€	LU0828820901	2012
Euro High Yield Bond Fund	X3	€	LU0828821115	2012
Euroland Fund	A2	€	LU0011889846	2000
Euroland Fund	X2	€	LU0247695934	2000
European Growth Fund	A2	€	LU0503932328	2010
European Growth Fund	X2	€	LU0503932831	2010
Global Equity Income Fund	A2	USD	LU1059380805	2014
Global Equity Income Fund	A3	USD	LU1059380557	2014
Global Equity Income Fund	A3	€	LU1059380391	2014
Global Equity Income Fund	X2	USD	LU1061745474	2014
Global Equity Income Fund	X3	USD	LU1061745128	2014
Global High Yield Bond Fund	A2	USD	LU0978624194	2013
Global High Yield Bond Fund	A2	H€	LU0978624277	2017
Global High Yield Bond Fund	A3	H€	LU0999457616	2017
Global Multi Asset Fund	A1	H€	LU1253842188	2015
Global Multi Asset Fund	A2	H€	LU1253842006	2015
Global Multi Asset Fund	X2	H€	LU1253842345	2015
Global Natural Resources Fund	A2	€	LU1073139583	2014
Global Natural Resources Fund	A2	USD	LU1120392870	2014
Global Natural Resources Fund	X2	€	LU1077968276	2014

Global Property Equities Fund	A3	USD	LU0209137206	2011
Global Property Equities Fund	A2	USD	LU0209137388	2005
Global Property Equities Fund	A2	€	LU0264738294	2011
Global Property Equities Fund	A2	H€	LU0828244219	2017
Global Property Equities Fund	X2	USD	LU0247699092	2005
Global Smaller Companies Fund	A2	USD	LU1983261782	2019
Global Smaller Companies Fund	A2	EUR	LU1984712320	2019
Global Sustainable Equity Fund	A2	USD	LU1983259539	2019
Global Sustainable Equity Fund	A2	EUR	LU1984711512	2019
Global Sustainable Equity Fund	A2	H€	LU1983259885	2019
Global Technology Fund	A1	USD	LU0209158467	2011
Global Technology Fund	A2	USD	LU0070992663	2000
Global Technology Fund	A2	€	LU0572952280	2011
Global Technology Fund	A2	HCHF	LU0892275776	2015
Global Technology Fund	X2	USD	LU0247699415	2000
Global Technology Fund	X2	€	LU0572954062	2011
Japanese Smaller Companies Fund	A2	USD	LU0011890265	2000
Japanese Smaller Companies Fund	A2	HUSD	LU0976556935	2015
Japanese Smaller Companies Fund	A2	H€	LU1572378708	2017
Japanese Smaller Companies Fund	X2	USD	LU0247699928	2000

Japanese Smaller Companies Fund	X2	H€	LU1572380191	2017
Japan Opportunities Fund	A2	USD	LU0011889929	2000
Japan Opportunities Fund	X2	USD	LU0247699761	2000
Pan European Alpha Fund	A1	€	LU0264597450	2011
Pan European Alpha Fund	A2	€	LU0264597617	2007
Pan European Alpha Fund	X2	€	LU0264598342	2007
Pan European Dividend Income Fund	A2	€	LU1314336543	2015
Pan European Dividend Income Fund	A3	€	LU1314336469	2015
Pan European Equity Fund	A1	€	LU0209157733	2011
Pan European Equity Fund	A2	€	LU0138821268	2001
Pan European Equity Fund	X2	€	LU0247697120	2001
Pan European Property Equities Fund	A3	€	LU0209156925	2011
Pan European Property Equities Fund	A2	HUSD	LU1059379971	2014
Pan European Property Equities Fund	A2	€	LU0088927925	2000
Pan European Property Equities Fund	X2	€	LU0247697476	2000
Pan European Smaller Companies Fund	A2	€	LU0046217351	2000
Pan European Smaller Companies Fund	X2	€	LU0247697633	2000
Strategic Bond Fund	A2	USD	LU1627460816	2017
Strategic Bond Fund	A2	H€	LU1627461624	2017
Total Return Bond Fund	A3	€	LU0756065081	2013
Total Return Bond Fund	A2	€	LU0756065164	2012
Total Return Bond Fund	X2	€	LU0756066568	2012
US Growth Fund	A2	USD	LU0138820294	2001
US Growth Fund	X2	USD	LU0247697989	2001

A. INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LE AZIONI DELLA SOCIETA'

1. Soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti e incaricati di curare i rapporti con gli investitori residenti in Italia

I Soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti e altresì incaricati dalla SICAV quali soggetti designati a curare i rapporti con gli investitori (singolarmente il “Soggetto Abilitato” o i “Soggetti Abilitati”) sono i seguenti:

- RBC Investor Service Bank S.A., succursale di Milano, Via Vittor Pisani, 26 - 20124 Milano;
- State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, con sede legale in Via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano;
- BNP Paribas Securities Services, Piazza Lina Bo Bardi 3 - 20124 Milano;
- Société Générale Securities Services S.p.A., in forma abbreviata SGSS S.p.A., con sede legale e direzione generale di SGSS in Via Benigno Crespi, 19/A - MAC2 20159 Milano; e
- Allfunds Bank, S.A.U. Milan Branch, con sede in Via Bocchetto 6, 20123 Milano.
- Banca Sella Holding S.p.A., piazza Gaudenzio Sella 1, 13900 Biella

2. Banca depositaria

BNP Paribas Securities Services, filiale del Lussemburgo, 33 rue de Gasperich L-5826 Hesperange Granducato di Lussemburgo è stata nominata dalla Società come propria Banca depositaria per la custodia dei propri beni nell'interesse esclusivo dei sottoscrittori delle Azioni.

3. Soggetti Abilitati

I Soggetti Abilitati: (i) svolgono le funzioni di intermediazione nei pagamenti con riguardo alle operazioni di sottoscrizione, rimborso e conversione delle Azioni dei comparti elencati nel Modulo di sottoscrizione; (ii) curano l'attività amministrativa relativa alle richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso ricevute dai Collocatori; (iii) attivano le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso siano svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto; (iv) regolano i pagamenti relativi alle sottoscrizioni e rimborsi delle Azioni; (v) inviano le lettere di conferma delle operazioni effettuate; (vi) espletano tutti i servizi e le procedure necessari per l'esercizio dei diritti sociali connessi con Azioni.

Si precisa che le suddette funzioni sono svolte presso le sedi dei Soggetti Abilitati.

Per quanto riguarda la sola funzione di intrattenimento dei rapporti con gli investitori, la stessa è attribuita ai Collocatori presso il quale il sottoscrittore ha effettuato l'investimento, ad eccezione della ricezione e l'esame dei relativi reclami, per la quale la Società ha nominato Henderson Global Investors Limited, sede secondaria di Milano, via Dante, 14 - 20121.

B. INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI DELLA SOCIETA'

4. Modalità e tempistica di trasmissione da parte dei Collocatori, delle domande di sottoscrizione, di conversione e di rimborso al Soggetto Abilitato

I Collocatori hanno l'obbligo di trasmettere al Soggetto Abilitato le domande di sottoscrizione, di rimborso e di conversione ricevute dagli investitori entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione.

Il Collocatore, in qualità di Ente Mandatario, trasmette al Soggetto Abilitato, in nome e per conto del sottoscrittore, le domande di sottoscrizione sulla base di un apposito mandato con rappresentanza conferito a tal fine dal sottoscrittore contestualmente alla richiesta di sottoscrizione delle Azioni.

Il Soggetto Abilitato provvede, entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla ricezione delle domande di sottoscrizione e dei mezzi di pagamento (se successiva) a trasmettere alla SICAV i dati concernenti le domande di sottoscrizione, rimborso o conversione, presso l'Agente per i Trasferimenti.

5. Sottoscrizione

Le richieste di sottoscrizione delle Azioni pervenute all'Agente per i Trasferimenti, se accettate, saranno trattate al prezzo calcolato nello stesso giorno lavorativo qualora ricevute entro le ore 13.00 (ora del Lussemburgo) di un giorno lavorativo; le richieste ricevute dopo tale termine saranno trattate al prezzo calcolato il giorno lavorativo seguente.

Nel momento in cui le domande di sottoscrizione vengono trasmesse dai Collocatori al Soggetto Abilitato, i Collocatori devono specificare se trova applicazione la facoltà di recesso ai sensi dell'articolo 30, sesto comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. In tale caso, alla domanda di sottoscrizione verrà dato seguito entro il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di ripensamento di sette giorni.

La firma del Modulo di sottoscrizione comporta da parte del sottoscrittore il conferimento (i) al Collocatore, di un mandato con rappresentanza affinché quest'ultimo possa provvedere, in nome e per conto del sottoscrittore, ad inoltrare al Soggetto Abilitato la richiesta di sottoscrizione e (ii) al Soggetto Abilitato, di un mandato senza rappresentanza affinché quest'ultimo, su istruzioni dell'Ente Mandatario, possa provvedere in nome proprio e per conto del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari a:

- sottoscrivere le Azioni della SICAV e procedere alle successive eventuali operazioni di conversione e rimborso delle stesse;
- richiedere la registrazione delle Azioni sottoscritte nel libro degli azionisti della SICAV;
- espletare tutte le necessarie procedure amministrative relative all'esecuzione del mandato.

I Soggetti Abilitati, in qualità di mandatari senza rappresentanza, vengono iscritti nel libro degli azionisti della SICAV. All'atto della sottoscrizione le Azioni entrano automaticamente nella titolarità dei sottoscrittori, la quale è comprovata dalle lettere di conferma.

I mandati possono essere revocati in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta trasmessa a mezzo raccomandata a/r. In caso di sostituzione di un Collocatore o di un Soggetto Abilitato, salve diverse istruzioni, il mandato loro attribuito si intende automaticamente conferito al relativo sostituto.

6. Conversione

Gli azionisti hanno la facoltà di convertire in ogni momento le Azioni di un comparto in Azioni di un altro comparto, salvo gli importi minimi di sottoscrizione dei comparti. Per effettuare la conversione totale o parziale delle Azioni, un azionista potrà effettuare la richiesta al Collocatore, che la inoltrerà al Soggetto Abilitato. Tale richiesta dovrà contenere i dettagli e le informazioni previste nel paragrafo "*E' possibile effettuare una conversione fra investimenti?*" del Prospetto.

Le richieste di conversione delle Azioni pervenute all'Agente per i Trasferimenti, se accettate, saranno trattate al prezzo calcolato nello stesso giorno lavorativo qualora ricevute entro le ore 13.00 (ora del Lussemburgo) di un giorno lavorativo; le richieste ricevute dopo tale termine saranno trattate al prezzo calcolato il giorno lavorativo seguente.

7. Rimborso

Gli azionisti, che abbiano acquistato azioni attraverso un Collocatore, devono effettuare la loro richiesta di rimborso per iscritto, indirizzata alla Società e consegnata al Collocatore. Tale richiesta dovrà contenere i dettagli e le informazioni previste nel paragrafo "*Come possono gli azionisti riscattare le loro azioni?*" del Prospetto.

Le richieste di rimborso delle Azioni pervenute all'Agente per i Trasferimenti, se accettate, saranno trattate al prezzo calcolato nello stesso giorno lavorativo qualora ricevute entro le ore 13.00 (ora del Lussemburgo) di un giorno lavorativo; le richieste ricevute dopo tale termine saranno trattate al prezzo calcolato il giorno lavorativo seguente.

8. Lettera di conferma dell'operazione effettuata

Il Soggetto Abilitato invia agli investitori una lettera di conferma per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso e conversione.

9. Tecniche di comunicazione a distanza

La sottoscrizione delle Azioni della Società attraverso un Collocatore, nonché le operazioni di rimborso e conversione possono avvenire anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tale riguardo, i Collocatori attivano servizi “on-line” che, previa identificazione del sottoscrittore e rilascio di password o codice identificativo, consentano agli investitori di avere accesso ai documenti informativi previsti dalla normativa applicabile e di acquisirne copia su supporto duraturo, al fine di operare in condizioni di piena consapevolezza. Ulteriori informazioni (ad es. procedure da seguire per impartire disposizioni, informazioni dovute agli investitori, modalità alternative per impartire disposizioni in caso di temporaneo non funzionamento del sistema internet o, se del caso, della rete telefonica, esistenza o meno di procedure extragiudiziali di ricorso) sono riportate negli appositi siti predisposti in italiano per l’operatività a distanza. Il Modulo di sottoscrizione disponibile “online” contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

In ogni caso, l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori e non grava sui tempi di esecuzione delle loro operazioni ai fini della valorizzazione delle Azioni emesse, rimborsate o convertite, fermo restando che le richieste inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

Ogni lettera di conferma dell’avvenuta operazione può essere inviata in forma elettronica in alternativa a quella scritta.

C. INFORMAZIONI ECONOMICHE

10. Indicazione specifica degli oneri applicati in Italia

Commissioni a carico degli Azionisti a valere direttamente sugli investimenti

All’atto di acquisto delle Azioni di Classe A1, A2, A3 e X2 potrà essere applicata una commissione iniziale in percentuale dell’importo totale investito. La commissione iniziale è applicata in funzione dell’importo investito.

Con esclusivo riferimento alle Azioni di Classe X, verrà inoltre corrisposta ai Collocatori una commissione di distribuzione a titolo di compenso per i servizi di distribuzione prestati ai comparti. La commissione di distribuzione matura su base giornaliera, è pagabile posticipatamente ogni mese e si basa sul patrimonio netto medio giornaliero del relativo comparto.

Per ulteriori dettagli circa (i) l’applicazione specifica delle commissioni iniziali e di distribuzione per ciascun comparto e (ii) per la quota parte delle stesse retrocessa ai collocatori, si rinvia alla tabella che segue.

Comparto	Categoria di Azione	Commissione iniziale ²	Commissione di distribuzione	Quota parte retrocessa ai collocatori ³
Asian Dividend Income Fund	A2, A3	5%	0	100%
Asian Dividend Income Fund	X2	0	0,60%	100%
Asian Growth Fund	A2	5%	0	100%
Asian Growth Fund	X2	0	0,60%	100%

² Si precisa che alle Azioni di Classe A1, A2 e A3 potrà essere applicata una Commissione iniziale compresa tra lo 0 e il 5% ove una Commissione iniziale di importo fisso non sia diversamente specificata.

³ La quota parte retrocessa ai collocatori si riferisce sia alla Commissione iniziale che a quella di distribuzione, ove non diversamente specificato.

Asia-Pacific Property Equities Fund	A2, A3	5%	0	100%
Asia-Pacific Property Equities Fund	X2	0	0,60%	100%
Biotechnology Fund	A2	5%	0	100%
China Fund	A1, A2	5%	0	100%
China Fund	X2	0	0,60%	100%
Emerging Market Corporate Bond Fund	A2	5%	0	100%
Emerging Market Corporate Bond Fund	X2	0	0,35%	100%
Euro Corporate Bond Fund	A2, A3	5%	0	100%
Euro Corporate Bond Fund	X2, X3	0	0,35%	100%
Euro High Yield Bond Fund	A2, A3	5%	0	100%
Euro High Yield Bond Fund	X2, X3	0	0,35%	100%
Euroland Fund	A2	5%	0	100%
Euroland Fund	X2	0	0,60%	100%
European Growth Fund	A2	5%	0	100%
European Growth Fund	X2	0	0,60%	100%
Global Equity Income Fund	A2, A3	5%	0	100%
Global Equity Income Fund	X2, X3	0	0,60%	100%
Global High Yield Bond Fund	A2, A3	5%	0	100%
Global Multi Asset Fund	A1, A2	5%	0	100%
Global Multi Asset Fund	X2	0	0,60%	100%
Global Natural Resources Fund	A2	5%	0	100%
Global Natural Resources Fund	A2	5%	0	100%
Global Natural Resources Fund	X2	0%	0,60%	100%
Global Property Equities Fund	A2, A3	5%	0	100%
Global Property Equities Fund	X2	0	0,60%	100%
Global Smaller Companies Fund	A2	5%	0	100%
Global Smaller Companies Fund	A2	5%	0	100%
Global Sustainable Equity Fund	A2	5%	0	100%
Global Sustainable Equity Fund	A2	5%	0	100%
Global Sustainable Equity Fund	A2	5%	0	100%
Global Technology Fund	A1, A2	5%	0	100%
Global Technology Fund	X2	0	0,60%	100%

Japanese Smaller Companies Fund	A2	5%	0	100%
Japanese Smaller Companies Fund	X2	0	0,60%	100%
Japan Opportunities Fund	A2	5%	0	100%
Japan Opportunities Fund	X2	0	0,60%	100%
Pan European Alpha Fund	A1, A2	5%	0	100%
Pan European Alpha Fund	X2	0	0,60%	100%
Pan European Dividend Income Fund	A2, A3	5%	0	100%
Pan European Equity Fund	A1, A2	5%	0	100%
Pan European Equity Fund	X2	0	0,60%	100%
Pan European Property Equities Fund	A2, A3	5%	0	100%
Pan European Property Equities Fund	X2	0	0,60%	100%
Pan European Smaller Companies Fund	A2	5%	0	100%
Pan European Smaller Companies Fund	X2	0	0,60%	100%
Strategic Bond Fund	A2	Compresa tra 0% e 5%	0	100%
Total Return Bond Fund	A2, A3	5%	0	100%
Total Return Bond Fund	X2	0	0,35%	100%
US Growth Fund	A2	5%	0	100%
US Growth Fund	X2	0	0,60%	100%

Altre commissioni a carico degli Azionisti a valere direttamente sugli investimenti

Potrà essere inoltre applicata una commissione di negoziazione fino all'1% dell'importo lordo oggetto di rimborso sulle Azioni, appartenenti a qualsiasi Classe, che siano rimborsate entro i 90 giorni solari successivi al loro acquisto. Non è prevista alcuna retrocessione ai Collocatori.

Per il servizio di assistenza agli Azionisti, è prevista l'applicazione di una commissione annua di ammontare pari allo 0,50% per i comparti Regionali e Specialistici e allo 0,25% per i comparti Obbligazionari. La commissione in oggetto è calcolata sul patrimonio netto medio giornaliero del comparto e si applica con riferimento alle Azioni di Classe A e di Classe X di ciascun comparto. La commissione matura su base giornaliera ed è pagabile posticipatamente ogni mese. Non è prevista alcuna retrocessione ai Collocatori.

Spese Operative Annuie del comparto a valere sugli attivi del comparto

Si rappresentano di seguito in forma tabellare le principali spese operative annue a carico del comparto:

Comparto	Categoria di Azione	Commissione di gestione	Quota parte retrocessa ai collocatori
Asian Dividend Income Fund	A2, A3	1,20%	60%
Asian Dividend Income Fund	X2	1,20%	60%

Asian Growth Fund	A2	1,20%	60%
Asian Growth Fund	X2	1,20%	60%
Asia-Pacific Property Equities Fund	A2, A3	1,20%	60%
Asia-Pacific Property Equities Fund	X2	1,20%	60%
Biotechnology Fund	A2 A2	1,20% 1,20%	60% ^{60%}
China Fund	A1, A2	1,20%	60%
China Fund	X2	1,20%	60%
Emerging Market Corporate Bond Fund	A2	0,75%	60%
Emerging Market Corporate Bond Fund	X2	1,00%	60%
Euro Corporate Bond Fund	A2, A3	0,75%	60%
Euro Corporate Bond Fund	X2, X3	0,75%	60%
Euro High Yield Bond Fund	A2, A3	0,75%	60%
Euro High Yield Bond Fund	X2, X3	0,75%	60%
Euroland Fund	A2	1,20%	60%
Euroland Fund	X2	1,20%	60%
European Growth Fund	A2	1,20%	60%
European Growth Fund	X2	1,20%	60%
Global Equity Income Fund	A2, A3	1,20%	60%
Global Equity Income Fund	X2, X3	1,20%	60%
Global High Yield Bond Fund	A2, A3	0,75%	60%
Global Multi Asset Fund	A1, A2	1%	60%
Global Multi Asset Fund	X2	1%	60%
Global Natural Resources Fund	A2	1,20%	60%
Global Natural Resources Fund	A2	1,20%	60%
Global Natural Resources Fund	X2	1,20%	60%
Global Property Equities Fund	A2, A3	1,20%	60%
Global Property Equities Fund	X2	1,20%	60%
Global Smaller Companies Fund	A2	1,20%	60%
Global Smaller Companies Fund	A2	1,20%	60%
Global Sustainable Equity Fund	A2	1,20%	60%
Global Sustainable Equity Fund	A2	1,20%	60%
Global Sustainable Equity Fund	A2	1,20%	60%
Global Technology Fund	A1, A2	1,20%	60%
Global Technology Fund	X2	1,20%	60%

Japanese Smaller Companies Fund	A2	1,20%	60%
Japanese Smaller Companies Fund	X2	1,20%	60%
Japan Opportunities Fund	A2	1,20%	60%
Japan Opportunities Fund	X2	1,20%	60%
Pan European Alpha Fund	A1, A2	1,20%	60%
Pan European Alpha Fund	X2	1,20%	60%
Pan European Dividend Income Fund	A2, A3	1,20%	60%
Pan European Equity Fund	A1, A2	1,20%	60%
Pan European Equity Fund	X2	1,20%	60%
Pan European Property Equities Fund	A2, A3	1,20%	60%
Pan European Property Equities Fund	X2	1,20%	60%
Pan European Smaller Companies Fund	A2	1,20%	60%
Pan European Smaller Companies Fund	X2	1,20%	60%
Strategic Bond Fund	A2	0,75%	60%
Total Return Bond Fund	A2, A3	0,75%	60%
Total Return Bond Fund	X2	1,00%	60%
US Growth Fund	A2	1,20%	60%
US Growth Fund	X2	1,20%	60%

Altre Spese Operative annue a carico del comparto

Su tutti i comparti, nei limiti di quanto indicato nel Prospetto, potranno essere applicate commissioni di performance che maturano giornalmente e sono pagabili a cadenza annuale. Il relativo ammontare e calcolo varia a seconda dei comparti ed è riportato nella sezione “*Commissioni, competenze e spese*” del Prospetto. Tali commissioni vengono percepite dal Gestore degli investimenti in ragione del 10% dell'importo pertinente (salvo che per i comparti Biotechnology Fund e Pan European Alpha Fund, la cui commissione di performance è pari al 20% dell'importo pertinente e per i comparti Euro Corporate Bond, Euro High Yield Bond, Global High Yield Bond, Emerging Market Corporate Bond, Global Sustainable Equity, Global Smaller Companies Fund e Global Technology Fund, per cui il Gestore ha rinunciato alla commissione di performance), laddove per “importo pertinente” si intende la differenza positiva fra l'incremento del valore patrimoniale netto totale per Azione durante il periodo di performance interessato e l'incremento del benchmark nello stesso periodo (o l'incremento di valore del patrimonio netto per Azione ove il benchmark sia sceso). Il periodo di performance sarà calcolato dal 1° luglio al 30 giugno di ciascun anno. Per maggiori informazioni relative alla commissione di performance, si rinvia alla descrizione dettagliata presente nel Prospetto e nel KIID.

Su tutti i comparti potranno infine essere applicate ulteriori commissioni quali, a titolo esemplificativo le commissioni della Banca depositaria, le commissioni e spese del Conservatore del registro, dell'Agente per i trasferimenti e dell'Agente amministrativo. Per maggiori informazioni, si rinvia alla descrizione dettagliata presente nel Prospetto e nel KIID.

11. Agevolazioni finanziarie

Ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e ai dipendenti dei Collocatori (e loro familiari, purché cointestatori) non si applicano le commissioni iniziali. Tale agevolazione potrebbe tuttavia non trovare applicazione con riferimento alle sottoscrizioni effettuate mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. I Collocatori avranno inoltre la facoltà di applicare uno sconto sulle commissioni iniziali, riducendole sino allo 0%, avuto riguardo all'importo investito, alle caratteristiche del sottoscrittore e, soprattutto, alle prospettive future di investimento da parte di quest'ultimo.

12. Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti

Oltre alle commissioni e spese indicate nel KIID, sono a carico degli investitori le commissioni del Soggetto Abilitato. Il Soggetto Abilitato utilizzato da Fideuram S.p.A. è **ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch**. In sede di sottoscrizione o di rimborso, i sottoscrittori saranno informati dal Collocatore sulle specifiche commissioni dovute al Soggetto Abilitato entro i limiti di seguito indicati.

Alle operazioni di conversione delle Azioni non saranno applicate commissioni.

Tipo di operazione	ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch
Sottoscrizione	Fino a un massimo di Euro 20,00
Rimborso	Fino a un massimo di Euro 20,00
Apertura PAC	Fino a un massimo di Euro 10,00
Rate successive PAC	Fino a un massimo di Euro 1,00
Conversione	Non applicabile
Dividendi	Non applicabile

D. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

13. Documenti e informazioni

Il valore unitario dei diversi comparti, calcolato con la periodicità indicata nel Prospetto, con indicazione della data di rilevazione dello stesso, è pubblicato sul sito della SICAV, all'indirizzo www.janushenderson.com.

Sono altresì pubblicate sul sito sopra indicato, consentendone l'acquisizione su supporto durevole, la versione di volta in volta aggiornata dei seguenti documenti e informazioni:

- il Prospetto e il KIID (quest'ultimo in lingua italiana);
- la documentazione contabile;
- lo Statuto della SICAV;
- gli avvisi di convocazione delle assemblee generali o di comparto degli azionisti, almeno otto giorni prima della data dell'assemblea, indicando luogo, giorno, ora dell'assemblea, le condizioni per l'ammissione e i requisiti di quorum e voto;
- l'avviso di pagamento di eventuali dividendi;
- l'avviso di eventuali modifiche apportate allo Statuto; e
- l'avviso relativo alle variazioni delle informazioni concernenti l'identità del gestore, le caratteristiche essenziali dell'OICR, l'aumento degli oneri a carico degli investitori in misura complessivamente superiore al venti per cento. L'avviso di convocazione delle assemblee degli azionisti, ivi incluso l'avviso dell'assemblea generale, verrà inviato agli azionisti tramite servizio postale. La Società inoltrerà tale avviso ai Soggetti Abilitati che entro otto giorni dalla ricezione provvederanno ad inviarne copia unitamente al modulo di delega per la partecipazione all'assemblea a ciascun azionista.

Gli azionisti saranno inoltre informati dei fatti inerenti la Società che sono oggetto di diffusione al pubblico in Lussemburgo con le stesse modalità utilizzate in tale Paese.

Su richiesta degli investitori, i documenti e le informazioni di cui alla presente sezione D potranno essere resi disponibili dalla Società anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza che consentano agli investitori di acquisire tali informazioni e documenti su supporto duraturo.

14. Regime fiscale per i sottoscrittori italiani

Ai sensi dell'articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77, come successivamente integrato e modificato, i redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (il "**Decreto 917**"), derivanti dalla partecipazione in organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alla direttiva comunitaria 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, istituiti in Stati

membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del Decreto 917 ("OICVME") e le cui quote o azioni sono collocate in Italia ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), sono soggetti a ritenuta. Si segnala che, sino al periodo d'imposta precedente a quello che inizia successivamente alla data di pubblicazione in G.U. del decreto previsto dall'articolo 168-*bis* del Decreto 917, ai fini dell'individuazione degli "Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni" (cd. *white list*), occorre fare riferimento alla lista di cui al Decreto Ministeriale del 4 settembre 1996, come successivamente modificato.

Secondo quanto previsto dall'articolo 3, commi 1 e 6, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con Legge 23 giugno 2014, n. 89 (il "Decreto 66"), la ritenuta sui redditi di capitale di cui all'articolo 44 del Decreto 917, divenuti esigibili dal 1° luglio 2014, si applica nella misura del 26 per cento (in luogo della previgente misura del 20 per cento applicabile dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014).

Ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del Decreto 66, sui redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del Decreto 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-*ter*) del medesimo Decreto 917, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio, realizzati dal 1° luglio 2014, all'atto del rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni, si applica l'aliquota nella misura del 26 per cento; tuttavia, sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 e riferibili ad importi maturati al 30 giugno 2014 si applica l'aliquota in vigore sino al 30 giugno 2014.

A decorrere dal 1° gennaio 2012, i redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g) del Decreto 917, derivanti dalla partecipazione in OICVME, sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 ("Decreto 601") ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis*, comma 1, del Decreto 917 (o al Decreto Ministeriale del 4 settembre 1996, come sopra detto) e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 dicembre 2011 sono state stabilite le modalità di individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente. In particolare, i proventi si considerano riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del Decreto 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista sopra menzionata in proporzione alla percentuale media dell'attivo dei predetti organismi investita direttamente, o indirettamente (per il tramite di, ad esempio, altri OICVME e organismi di investimento in valori mobiliari di diritto italiano), nei titoli medesimi. La citata percentuale media è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni, ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospetto. In caso di fusione la percentuale media è determinata tenendo conto della somma dei valori risultanti dai predetti prospetti degli organismi di investimento oggetto dell'operazione. Quanto precede trova inoltre applicazione anche rispetto alla determinazione delle perdite derivanti dalla partecipazione in OICVME. Secondo i chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria con Circolare n. 19/E del 27 giugno 2014, i proventi che si considerano riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli in precedenza indicati, maturati a decorrere dal 1° luglio 2014, sono soggetti alla ritenuta del 26 per cento nel limite del 48,08 per cento del loro ammontare; analogamente, le perdite che si considerano riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli sopra indicati possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-*bis*) a c-*quinquies*), del Decreto 917, per una quota pari al 48,08 per cento del loro ammontare. Ad ogni modo, come chiarito dall'Amministrazione finanziaria con Circolare n. 19/E del 27 giugno 2014, per i proventi riferibili ad importi maturati al 30 giugno 2014, la quota dei proventi relativa alle obbligazioni ed agli altri titoli sopra indicati va computata nel limite del 62,50 per cento del relativo ammontare.

I soggetti residenti in Italia incaricati del pagamento dei proventi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni dell'OICVME applicheranno la suddetta ritenuta sui proventi (i.e. i redditi di capitale di cui alla lettera g) dell'articolo 44, comma 1, del Decreto 917) distribuiti in costanza di partecipazione all'OICVME e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime. Si considerano cessioni anche i trasferimenti di quote o azioni a diverso intestatario, mentre si considerano rimborsi le conversioni di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo OICVME (in questi casi, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista). Il costo di acquisto delle quote o delle azioni

deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.

La suddetta ritenuta si applica, in linea di principio, a titolo di acconto nei confronti dei soggetti che esercitano attività di impresa e a titolo di imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi da IRES. Tuttavia, la citata ritenuta non si applica in relazione a quote o azioni di OICVME immesse nell'ambito di gestioni individuali per le quali sia stata esercitata l'opzione per l'applicazione del regime del risparmio gestito di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, e nei confronti di, fra l'altro, soggetti non residenti in Italia, OICVM italiani, forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 17, comma 2, del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e fondi immobiliari istituiti ai sensi del TUF e dell'articolo 14-*bis* della Legge 25 gennaio 1994 n. 86. Inoltre la ritenuta non è applicata sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita. Nel caso in cui le quote o azioni dell'OICVME siano collocate all'estero, o comunque i relativi proventi siano conseguiti all'estero, la ritenuta del 26 per cento è applicata dai sostituti d'imposta residenti in Italia che intervengono nella loro riscossione. Qualora, detti proventi non vengano riscossi per il tramite di un sostituto d'imposta residente in Italia, gli stessi dovranno essere autonomamente dichiarati ed assoggettati ad imposta dal relativo investitore.

In determinate circostanze, un investitore può conseguire, oltre ai redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del Decreto 917, soggetti a ritenuta come indicato nei paragrafi che precedono, anche redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c-*ter*) del Decreto 917. Tali redditi sono soggetti a un diverso regime fiscale a seconda dello *status* dell'investitore.

Nel caso in cui le azioni o quote dell'OICVME siano oggetto di successione ereditaria o di donazione, potrebbe essere dovuta l'imposta sulle successioni e donazioni secondo le aliquote previste dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come successivamente integrato e modificato.

Ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e quelle ad esse equiparate, in ogni caso residenti in Italia, che, durante ciascun periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia (ivi incluse, quindi, le azioni o quote dell'OICVME) sono tenuti, in determinate circostanze, ad indicare tali investimenti ed attività nel Modello RW, da presentare congiuntamente alla propria dichiarazione dei redditi, ai fini del cd. monitoraggio fiscale. Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all'estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione. L'obbligo di compilazione del Modello RW sussiste anche nel caso in cui le attività siano possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona. L'obbligo di compilazione del Modello RW non sussiste invece per le attività finanziarie affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti in Italia qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività siano dagli stessi assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva.

A decorrere dal 1° gennaio 2012, secondo quanto previsto dall'articolo 19 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (il "**Decreto 201**"), la detenzione di quote o azioni di OICVME può comportare l'applicazione di un'imposta di bollo in misura proporzionale dovuta sulle comunicazioni relative ai prodotti finanziari. Nel caso in cui le azioni o quote dell'OICVME siano detenute all'estero, ai sensi dello stesso articolo 19 del Decreto 201, dovrebbe trovare applicazione l'imposta di bollo sulle attività finanziarie detenute all'estero (cd. IVAFE), da liquidarsi a cura dell'investitore nella propria dichiarazione dei redditi.

Il trattamento fiscale potrebbe subire modificazioni nel tempo.

Per maggiori dettagli circa il trattamento fiscale applicabile in Italia alle azioni o quote dell'OICVME si raccomanda di rivolgersi ad un consulente fiscale di fiducia.

* * *